

IVA

Operazioni di netting e dichiarazioni d'intento escluse dallo split payment

di Sandro Cerato

Con la [circolare 27/E/2017](#), l'Agenzia individua, tra le altre cose, l'**ambito oggettivo di applicazione del regime di scissione dei pagamenti** di cui all'[articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#), ricordando in primo luogo la novità secondo cui, a partire dal 1° luglio 2017, per effetto delle novità del D.L. 50/2017, vengono attratte anche le **prestazioni soggette a ritenuta** (tipicamente quelle poste in essere da professionisti o dagli intermediari), che fino al 30 giugno scorso erano escluse. Tuttavia, i chiarimenti più interessanti riguardano la **necessaria presenza di un'operazione documentata da fattura** (esclusa quella semplificata di cui all'[articolo 21-bis](#)) quale condizione per l'applicazione del regime di cui all'[articolo 17-ter](#). Sono escluse, quindi, le operazioni intercorse tra gestore di un impianto di carburante e compagnia petrolifera nell'ambito del cd. "**netting**", poiché tali forniture rientrano già nei **corrispettivi** annotati ai sensi dell'[articolo 24 del D.P.R. 633/1972](#). La circostanza che successivamente venga emessa la fattura (ai fini della documentazione costo e dell'Iva) non assume alcun rilievo ai fini dell'applicazione del regime dello *split payment*. Altro chiarimento di particolare interesse è quello relativo alle **operazioni non imponibili**, di norma escluse dal regime in commento trattandosi di operazioni che sin dall'origine non contengono alcuna imposta. Tuttavia, qualche dubbio si era posto per le **operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento** rilasciata dall'esportatore abituale di cui all'[articolo 8, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#), poiché in relazione al **regime di inversione contabile** l'Agenzia aveva sostenuto la prevalenza della stessa rispetto alla non imponibilità, e ciò sulla scorta della finalità anti frode del *reverse charge*. Ora, poiché anche lo *split payment* ha la stessa finalità dell'inversione contabile, era atteso un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sul rapporto tra le due discipline. Nella [circolare 27/E/2017](#) si è precisato che la presenza della **dichiarazione d'intento esclude l'applicazione dello split payment**, con conseguente applicazione del regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8, lett. c\), del D.P.R. 633/1972](#). Pertanto, alla luce di questo chiarimento **l'esportatore abituale** destinatario delle regole sullo *split payment* esegue gli acquisti di beni e servizi alternativamente:

- in **regime di non imponibilità** in presenza della dichiarazione d'intento rilasciata al fornitore;
- in **regime di inversione contabile** per le operazioni rientranti in tale regime, pur in presenza di dichiarazione d'intento;
- in **regime di split payment** per tutti gli altri acquisti di beni e servizi (fornitori ai quali non è stata rilasciata dichiarazione d'intento).

In buona sostanza, **l'Agenzia delle Entrate ritiene prevalente l'inversione contabile** rispetto alla dichiarazione d'intento trattandosi di operazioni oggettivamente rientranti nel regime del *reverse charge*, mentre nel caso dello *split payment* **l'applicazione del regime è di carattere soggettivo**, poiché i soggetti individuati nell'articolo 17-ter applicano tale regime per tutti gli acquisti di beni e servizi. La prevalenza della scissione dei pagamenti rispetto al regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione d'intento avrebbe comportato di fatto il venir meno dell'intera disciplina dell'esportatore abituale.

Infine, si ricorda per completezza che anche tutte le **operazioni soggette a regimi speciali** (editoria, agenzie viaggi, margine per i beni usati, ecc.), o per le quali è prevista una **detrazione forfettaria dell'Iva** (ad esempio per le associazioni che hanno optato per la Legge 398/1991) restano ovviamente escluse dal regime della scissione dei pagamenti.



OneDay Master

IL TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >